

Infoleg CRP News

Direzione Processo Legislativo
Silvia Bertini

Settore Studi
Documentazione e
Supporto Giuridico Legale
Aurelia Jannelli



InfolegCrpNews

A cura di:
Maria Morello,
Maria Grazia Valente

Realizzazione grafica:
Simonetta Morreale

5 MAGGIO 2015



SOMMARIO

AGRICOLTURA	4
<i>Rischi biologici</i>	4
AMBIENTE	4
<i>Carta di Milano</i>	4
ASSISTENZA – SICUREZZA SOCIALE	5
<i>Contrasto alla povertà nella legislazione regionale</i>	5
AUTORITA' INDIPENDENTI	5
<i>Trasparenza amministrativa</i>	5
CONTRATTI	6
<i>Appalti Pubblici</i>	6
<i>Appalti</i>	7
<i>Appalti pubblici e Direttive Europee</i>	8
ENTI LOCALI	9
<i>Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province</i>	9
GIUSTIZIA	9
<i>La responsabilità civile dei magistrati</i>	9
IMMIGRAZIONE	10
<i>L'integrazione degli stranieri</i>	10
INFORMATICA - DIGITALIZZAZIONE	11
<i>Internet e Tutela della privacy</i>	11
<i>L'insegnamento universitario digitale</i>	12
PRIVACY	12
<i>Newsletter del 24 aprile 2015 del Garante Privacy</i>	12

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

13

Le sanzioni per gli incarichi esterni

13

REGIONI

13

L.R. Lombardia 2.3.2015 n. 4 "Norme in materia di protezione degli animali utilizzati ai fini di ricerca e sperimentazione e di promozione dei metodi alternativi"

13

I poteri dei Consigli regionali in materia di prorogatio

14

AGRICOLTURA

Rischi biologici

Nell'approfondimento intitolato "Rischi biologici in agricoltura", a cura di Giuseppina Paolantonio, consulente e formatrice, pubblicato nell'insero della rivista "Igiene & Sicurezza del Lavoro" n. 4 del 2015, a pag. 187, reperibile sulla banca di Nuova de Agostini, si evidenzia che, il settore sopracitato non è scevro da rischi specifici e variegati. Tra questi emerge il rischio biologico, che per certi versi è ritenuto inevitabile, in quanto trae origine dall'interazione dell'operatore con elementi naturali del contesto, non modificabili.

Nel testo, l'autrice si sofferma in modo particolare sull'ambito agricolo che include per sua costituzione tutta una serie di agenti biologici che, se in grado di penetrare nell'organismo umano, possono essere fonte di gravi problemi. Fra le varie attività che vengono svolte nel settore si possono riscontrare delle circostanze che generano un potenziale rischio espositivo, di non facile caratterizzazione che comunque è opportuno affrontare in un'ottica gestionale. Si rammenta a proposito di tale rischio che, in molti casi il medesimo esiste, ma la possibilità effettiva che dia origine a conseguenze patogene dipende in buona parte dallo stato delle difese immunitarie del soggetto

preposto alle attività del settore: quest'ultimo aspetto non può essere ponderato nella valutazione dei rischi e quindi va affrontato nella gestione sanitaria.

Nel testo, l'autrice, pone l'attenzione sui seguenti punti: le statistiche di comparto; gli elementi di rischio nel lavoro agricolo; l'esposizione a batteri; i miceti, le spore fungine e le micosi; la parassitosi; i rischi allergologici; le misure generali di riduzione del rischio.

La valutazione del rischio biologico in questo settore specifico è di difficile attuazione, in quanto non esistono evidenze sull'evidenza di dosi minime infettanti (dosi-soglia) e neppure si conoscono le effettive relazioni dose-risposta sull'ospite; inoltre, in agricoltura l'esposizione è non prevedibile, gli agenti biologici potenzialmente presenti sono molti e non è possibile effettuare monitoraggi mirati. Risulta, quindi, maggiormente adeguato un approccio orientato alla gestione del rischio, attraverso l'individuazione precisa di tutte le attività a rischio biologico e la concretizzazione di misure di prevenzione del rischio espositivo e di intervento sanitario nel caso in cui si sia verificata una circostanza a rischio.

AMBIENTE

Carta di Milano

Si rammenta che, la Carta di Milano, è stata presentata in data 28 aprile 2015 dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Maurizio Martina, presso l'Aula Magna dell'Università degli studi di Milano. Essa è un documento che coinvolge tutti i cittadini di questo pianeta, il cui scopo prioritario è teso a combattere la denutrizione, la malnutrizione e lo spreco e, nel contempo, a promuovere un equo accesso alle risorse naturali al fine di garantirne una gestione sostenibile dei processi produttivi.

Detta Carta è un manifesto collettivo, un atto politico e di sensibilizzazione globale sul ruolo del cibo e della nutrizione finalizzata a perseguire una migliore qualità della vita attraverso quattro prospettive congiunte: cibo, energia, identità e dinamiche della convivenza. Inoltre, in occasione di Expo Milano 2015, si consentirà ai cittadini di costruire e vincere la sfida del diritto al cibo sano, sicuro e nutriente per tutti, come diritto umano indispensabile.

Si segnala inoltre che, a metà maggio verrà anche presentata "La Carta di Milano dei

bambini”: uno strumento di educazione e di impegno alla cittadinanza anche per i più piccoli.

Per ulteriori approfondimenti il sito di riferimento è il seguente:

<http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/CartaMilano/index.html>

ASSISTENZA – SICUREZZA SOCIALE

Contrasto alla povertà nella legislazione regionale

Nell'intervento intitolato "Assistenza, volontariato, contrasto alla povertà nella legislazione regionale in tempo di crisi", a cura di Elena Innocenti e Elena Vivaldi, si rileva che, il contrasto alla povertà è uno scopo tradizionalmente perseguito mediante interventi di assistenza, ma negli anni della crisi ha assunto una dimensione qualitativa e quantitativa sempre più rilevante, investendo fasce di popolazione sempre più ampie e connotandosi in modo differenziato all'interno delle varie Regioni italiane. Nel testo si intendono approfondire le modalità con le quali le Regioni, mediante la potestà legislativa residuale in materia di assistenza sociale hanno tentato di rispondere alla crisi economica nazionale ed internazionale e di contrastare la debolezza economica crescente di persone e famiglie. L'assistenza è comunque da considerarsi uno degli ambiti di intervento legislativo regionale dove maggiore è stato il ricorso a forme di sussidiarietà orizzontale, che coinvolge i

soggetti sociali, di cui il volontariato costituisce una peculiare espressione.

Nel testo, in particolare, l'autrice si sofferma sui seguenti punti: l'accesso agli interventi di contrasto alla povertà, con l'individuazione dei criteri selettivi praticati a livello regionale; l'anzianità di residenza sul territorio regionale; le azioni regionali di contrasto alla povertà prima e dopo la crisi; il contrasto alla povertà come obiettivo di politica pubblica: dagli indirizzi europei alle attuazioni locali; il ruolo del volontariato e del terzo settore nell'attuazione del diritto all'assistenza sociale, le conseguenze connesse all'eventuale approvazione del DDL di riforma costituzionale all'esame del Parlamento ed infine, sulle prospettive innovative con le relative criticità.

Il testo dell'intervento è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.issirfa.cnr.it/7712,908.html>

AUTORITA' INDIPENDENTI

Trasparenza amministrativa

Nell'articolo intitolato "La trasparenza nelle Autorità Indipendenti", a cura di Carolina Raiola, pubblicato sulla rivista "Giornale di diritto amministrativo" n. 2 del 2015, a pag. 164, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si sottolinea che, il D. Lgs. del 14 marzo 2013, n. 33, ha introdotto nuovi obblighi per le amministrazioni pubbliche relative ai dati oggetto di diffusione e alle modalità per la loro pubblicazione sui siti

web, che riguardano anche l'accesso civico, il coordinamento tra la programmazione anticorruzione, performance e trasparenza e, soprattutto, le responsabilità per la vigilanza sull'attuazione delle disposizioni. Nella sua formulazione originaria tale decreto prevedeva che le Autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione provvedessero all'attuazione delle normativa adeguandola ai rispettivi ordinamenti. E le

Autorità hanno adottato la normativa sulla trasparenza in modo autonomo e diversificato rispetto alla disciplina del d.lgs. n. 33/2013.

In quanto l'adeguamento è limitato, rispetto all'attività delle Autorità indipendenti, dalle discipline speciali sul segreto d'ufficio e, soprattutto, dalle disposizioni sulla trasparenza delle procedure decisionali.

Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (coordinato con legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114) ha esteso l'ambito soggettivo del D.L. n. 33/2013, ricomprendendo i regolatori indipendenti nella definizione di

amministrazioni pubbliche. Secondo le attuali disposizioni gli obblighi di pubblicazione incombono direttamente in modo immediato anche sulle Autorità indipendenti. Quest'ultima disposizione ha creato notevoli problemi di attuazione.

Nel testo, in particolare, l'autrice si è soffermata sui seguenti punti: la riforma della trasparenza; la prima attuazione del D.L. n. 33/2013 da parte delle Autorità indipendenti; l'intervento del D.L. 90/2014 ed i conseguenti problemi attuativi.

CONTRATTI

Appalti Pubblici

Nella nota di commento intitolata "Nuova geografia giudiziaria, si alla revoca delle procedure inerenti agli immobili delle sedi sopresse", a cura di Giuseppe Cassano, avvocato e docente di diritto privato, pubblicata sulla rivista on line "Il Quotidiano per la P.A.", (27/04/2015), reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si rileva che dinnanzi al competente TAR di Napoli viene presentato ricorso avverso gli atti e i provvedimenti, con i quali il Comune, nell'ambito della selezione indetta per "l'individuazione di un immobile in locazione con patto di futura vendita da adibire a sede della Sezione distaccata del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere" ha in prima istanza sospeso per poi definitivamente revocare la procedura, dopo aver acquisito il parere favorevole della commissione di manutenzione in ordine all'offerta presentata dai ricorrenti avente ad oggetto la proposta di locazione di un complesso edilizio nel Comune di Marcianise.

Detto Comune ha poi revocato gli atti riguardanti la sopracitata procedura selettiva sulla base delle seguenti considerazioni: - la procedura di evidenza pubblica non era pervenuta ad alcuna aggiudicazione in favore dei ricorrenti e non era stata stipulata alcuna convenzione con gli offerenti; - con i D. Lgs. n. 155 e n. 156 del 7 settembre 2012, è stata soppressa in modo definitivo la sezione

distaccata di Marcianise del Tribunale Ordinario di S. Maria Capua Vetere e quindi, non era più necessaria la locazione degli immobili destinati ad ospitare i relativi uffici giudiziari; - in considerazione della nota situazione di difficoltà economica che assilla il nostro Paese, nonché al fine di salvaguardare il bilancio comunale e ottimizzare le spese, il Comune ha ritenuto di non poter sostenere oneri economici per locazioni non indispensabili.

Secondo il TAR della Campania, nella fattispecie sottoposta al suo vaglio, le determinazioni (impugnate) sono ben motivate e non risultano quindi né ingiuste né illogiche, nella misura in cui fanno riferimento all'inopportunità della prosecuzione della procedura selettiva, in virtù della soppressione della Sezione distaccata di Marcianise attuata con il D. Lgs. 7 settembre 2012, n. 155 inerente la nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del Pubblico Ministero e con il D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 156 relativo alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie – Uffici dei giudici di pace. La riscrittura della geografia giudiziaria predisposta dai sopracitati Decreti legislativi, finalizzata ad evitare un inutile dispendio di risorse pubbliche per locazioni non obbligatorie in un periodo di crisi economica, persegue quelle ragioni di

pubblico interesse sopraggiunte che giustificano l'adozione dell'atto di revoca. Nel caso di specie analizzato, tale domanda non è accoglibile, poiché, già in fase di indizione dell'avviso pubblico, l'ente locale chiariva che il bando aveva ad oggetto una mera indagine di mercato che non impegnava e vincolava in alcun modo l'amministrazione comunale, riservandosi espressamente la facoltà di concludere il procedimento senza elezione di alcuna offerta, nonché di

sospendere, revocare e non procedere ad alcuna aggiudicazione. Il Comune, quindi ne rendeva edotti i partecipanti circa l'eventualità di una rinnovata valutazione dell'interesse pubblico alla gara, che avrebbe potuto condurre alla revoca dei relativi atti. Comunque, visto che la gara *de quo* non si è conclusa, neppure con un'aggiudicazione provvisoria, non è riconoscibile ai privati alcun affidamento circa la positiva definizione dell'avviso pubblico.

Appalti

Nel commento intitolato "L'individuazione dell'impresa affidataria nei contratti pubblici", a cura di Pierguido Soprani, avvocato, pubblicato sulla rivista "Igiene & Sicurezza" n. 4 del 2015, a pag. 177, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si rileva che, l'identificazione dell'impresa affidataria nei contratti pubblici costituisce una problematica di notevole rilievo giuridico, stante la caratteristica del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 163/2006) rispetto allo schema generale del Titolo IV, Capo I del D. Lgs. n. 81/2008. Ma è con il D. Lgs. n. 106/2009 che il legislatore decise di codificare normativamente la definizione dell'impresa esecutrice come l'impresa che esegue un'opera o parte di essa con proprie risorse umane e materiali, distinguendola così da quella affidataria, che non necessariamente partecipa all'esecuzione dell'opera (impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi).

Si ricorda il principio generale cd. di "circolarità" della sicurezza sul lavoro, rinvenibile nell'art. 3, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 («Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio»).

Nel testo, l'autore, si sofferma sui seguenti punti: la fisionomia dell'impresa affidataria; l'interpello ministeriale n. 7/2014; la concessione di lavori pubblici; il ruolo dell'impresa affidataria secondo la giurisprudenza.

Di particolare rilievo risulta essere quanto stabilito sull'impresa affidataria dall'interpello ministeriale n. 7 del 2014, in quanto il sopracitato Ministero ha preso in esame la particolare ipotesi dell'art. 93 del D.P.R. 207/2010 (Regolamento di esecuzione del codice dei contratti pubblici), che consente alle imprese associate (riunite in ATI o consorziate) di costituire fra loro, dopo l'aggiudicazione, una società, anche di tipo consortile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale dei lavori, stabilendo che, ove ciò avvenga, la suddetta società una volta costituita, ha titolo per subentrare nell'esecuzione dell'appalto, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto, ferma restando le responsabilità dei concorrenti riuniti, ai sensi del Codice dei contratti pubblici. La conseguenza cui approda il Ministero è che visto che le singole imprese, costituenti l'ATI, non eseguono direttamente alcun lavoro dell'appalto, la titolarità del contratto d'appalto con il committente permane in capo all'ATI, mentre è la società consortile costituita dopo l'aggiudicazione a dover eseguire i lavori e gestire i rapporti con i terzi, assumendo su di sé i rapporti che scaturiscono dall'esecuzione dei lavori oggetto del contratto di appalto, ivi compreso il potere di subappaltare parte dell'opera e di organizzare il proprio personale ai fini dell'esecuzione dei lavori appaltati. Pertanto è alla società consortile che, assumendo la gestione totale dei lavori, sia come impresa appaltante e sia come impresa autorizzata dal committente, compete la stipula dei contratti

di subappalto, tale società risulta destinataria anche degli obblighi di cui all'art. 97 del D.Lgs. n. 81/2008. A questo interpello, ne è poi seguito uno successivo, n. 13 dell'11 luglio 2014, in cui la Commissione Interpelli ha ritenuto che anche nei casi in cui l'impresa affidataria non partecipi alle lavorazioni ha comunque l'obbligo di rispettare quanto disciplinato dall'art. 97 del D. Lgs. n. 81/2008.

Il suo ruolo non può quindi essere scisso dall'obbligo di concorrere nell'apprestamento delle misure necessarie a fronteggiare i rischi derivanti dall'esistenza del subappalto, a meno che non se ne spogli totalmente, lasciando al subappaltatore ogni autonomia organizzativa.

Risulta decisivo, per l'esclusione della responsabilità del subappaltante, la sua non ingerenza: qualora contribuisca in qualche misura alla organizzazione delle attività da eseguirsi in ragione

del subappalto, l'impresa affidataria è tenuta sia a far fronte agli obblighi che l'art. 26, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 pone in capo al datore di lavoro-appaltante, sia a quelli che l'articolo 26, comma 2 pone in capo a tutti i datori di lavoro coinvoltinell'appalto.»

In definitiva, per la Commissione, risulta decisivo il criterio valutativo dell'ingerenza (o della presenza operativa in cantiere).

Questa sequenza palesa l'infelice e problematica definizione normativa di impresa affidataria.

Appalti pubblici e Direttive Europee

Nell'articolo intitolato "I principi generali delle Direttive Comunitarie 2014/24/UE e 2014/25/UE", a cura del prof. Enrico Follieri, pubblicato da GiustAmm (Cop. n. 4/2015), si sottolinea che, le tre direttive del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (2014/23/UE), sugli appalti pubblici (2014/24/UE che abroga la direttiva 2004/18/CE) e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali (2014/25/UE che abroga la direttiva 2004/17/CE; c.d. direttiva utilities) hanno superato il primo compleanno dalla pubblicazione, avvenuta il 18.4.2014. Nel nostro Paese, invece il nostro governo ha approvato il DDL n. 1678/2014 di conferimento di delega per l'adozione di decreto legislativo e circola anche un nuovo testo base di delega proposto dai relatori.

Gli elementi di novità introdotti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25UE concernono: - la semplificazione per la stazione appaltante e per gli operatori economici; - la flessibilità procedurale, - la prevalenza della qualità nei

criteri di aggiudicazione; - la tutela ambientale, sociale del lavoro; - *favor* verso le piccole e medie imprese; - l'innovazione per sviluppare prodotti, servizi o lavori per il successivo acquisto da parte delle amministrazioni, nell'ambito della medesima procedura; - la centralizzazione degli acquisti.

I criteri che ispirano le ultime Direttive 2014 paiono essere sempre gli stessi che hanno guidato anche le precedenti, viene forse, data maggiore importanza alla qualità degli acquisti della pubblica amministrazione, con avvicinamento della procedura di evidenza pubblica alle esigenze della contrattazione privata, dando maggiore spicco alla sostanza dell'offerta. A parere dell'autore, l'interesse pubblico dell'amministrazione sembra prendere il sopravvento rispetto agli altri elementi in tutte le Direttive, cosa che, rischia di creare ulteriori criticità per il nostro Paese, che si distingue in questo settore per diffusi fenomeni di corruzione e di infiltrazione criminale, in quanto viene dato maggior spazio alla stazione appaltante.

ENTI LOCALI

Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province

Nell'articolo intitolato "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni", a cura del dott. Marco Bruno Fornaciari, si rileva che, l'art. 114 della Costituzione, nel menzionare le Città Metropolitane, ha ingiunto alla Repubblica Italiana il dovere di doverle concretamente istituire. In proposito, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 50 del 26/03/2015, ha confermato la legittimità della L. 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di Comuni", stabilendo l'infondatezza degli analitici ricorsi di Lombardia, Veneto, Campania e Puglia, avendo ad oggetto un numero considerevole di disposizioni, tali da coinvolgere l'impianto complessivo della riforma.

Per conformità all'esigenza costituzionale risulta necessaria una disciplina unica non differenziata per tutte le Regioni.

I problemi sollevati dai ricorrenti concernono: la disciplina delle istituite Città Metropolitane; - la ridefinizione dei confini territoriali e del quadro delle competenze delle Province (in attesa della riforma del titolo V, parte seconda della Costituzione); - il procedimento di riallocazione delle funzioni non fondamentali delle Province; - la disciplina delle unioni e fusioni di Comuni; - la prevista predisposizione di appositi programmi di attività, di fonte ministeriale.

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.filodiritto.com>

GIUSTIZIA

La responsabilità civile dei magistrati

Nel commento intitolato "La nuova disciplina sulla responsabilità civile dei magistrati, ai sensi della legge 27 febbraio 2015 n. 18: profili di incostituzionalità e presumibili effetti sul funzionamento dell'ordinamento giudiziario", a cura di Antonio Vetro, presidente della Corte dei conti, pubblicato da LexItalia (Cop. n. 4/2015), si illustrano le modifiche principali introdotte dalla L. 27 febbraio 2015, n. 18 sulla responsabilità civile dei magistrati che possono essere sintetizzate nel seguente modo: a) è prevista la risarcibilità del danno non patrimoniale anche in casi diversi dalla privazione della libertà personale; b) sono aggiunti, fra le ipotesi di colpa grave: - la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'Unione europea tenendosi conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate nonché dell'inescusabilità e della gravità dell'inosservanza e, in caso di violazione manifesta del diritto dell'UE, della mancata

osservanza dell'obbligo di rinvio pregiudiziale, nonché del contrasto dell'atto o del provvedimento con l'interpretazione espressa dalla Corte di Giustizia dell'UE; - il travisamento dei fatti o delle prove; c) è abrogato l'art. 5 della L. n. 117/1988, il quale prevedeva che il Tribunale, sentite le parti, deliberasse in camera di consiglio sull'ammissibilità della domanda, che veniva dichiarata inammissibile quando non erano rispettati i termini o i presupposti di cui agli articoli 2, 3 e 4 ovvero quando questa era manifestamente infondata; d) mentre nella precedente normativa era radicalmente escluso che, nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, potesse dar luogo a responsabilità l'attività di interpretazione di norme di diritto e quella di valutazione del fatto e delle prove, nella nuova disciplina è previsto che tale attività interpretativa o valutativa possa costituire fonte di responsabilità, oltre che nei casi di dolo, anche nei casi previsti dai commi

3 e 3-bis dell'art. 2, il cui contenuto è stato riportato in sintesi alla lettera b) su citata e cui va aggiunta l'ipotesi dell'affermazione o negazione di un fatto la cui esistenza risultava rispettivamente esclusa o provata dagli atti del procedimento; e) il termine di decadenza per la proposizione dell'azione risarcitoria è innalzato da due a tre anni; f) il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro due anni (e non più entro un anno) dal risarcimento, ha l'obbligo di esercitare l'azione di rivalsa (per un ammontare che nella misura massima, da un terzo è stato innalzato alla metà di una annualità stipendiale) nei confronti del magistrato nel

caso di diniego di giustizia, ovvero nei casi in cui la violazione manifesta della legge nonché del diritto dell'UE ovvero il travisamento del fatto o delle prove, di cui all'art. 2, commi 2, 3 e 3-bis, siano stati determinati da dolo o negligenza inescusabile.

Nel testo, in particolare, l'autore pone l'attenzione sui seguenti punti: la normativa previgente sulla responsabilità civile dei magistrati; le statuizioni in materia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea; i presumibili profili di incostituzionalità della nuova disciplina e gli effetti della nuova normativa sul funzionamento dell'ordinamento giudiziario.

IMMIGRAZIONE

L'integrazione degli stranieri

Nell'articolo intitolato "L'integrazione degli stranieri", a cura di Michela Michetti, si evidenzia che il fenomeno dell'integrazione degli immigrati risulta essere particolarmente complesso, poiché investe molteplici profili, tra i quali si distinguono: quello nozionistico-concettuale e quello della *governance*. Le difficoltà che ne conseguono sono molteplici anche perché l'immigrazione non si lascia governare in modo sistematico e strutturato, quanto piuttosto in modo alterno, misurandosi continuamente con posizioni ideologiche, culturali, sociali e cicli economici variabili nel tempo.

Nel testo, in particolare, l'autrice pone l'attenzione sui seguenti punti: il concetto di integrazione nella dimensione migratoria; l'integrazione degli stranieri nella dimensione costituzionale: il migrante come persona; l'integrazione degli immigrati: dal modello statale ai modelli regionali e la risposta delle Regioni in tempo di crisi a tale fenomeno.

Si rammenta in merito che, l'integrazione, nella sua estrema complessità, resta un laboratorio a cielo aperto per la

sperimentazione ed il consolidamento delle politiche migratorie territoriali.

In un contesto che si presenta già così complicato la perdurante situazione di crisi economica non fa che aggravarne il peso e, poiché "l'integrazione *ha o è un costo*" essa è destinata ad entrare nel novero delle decisioni politiche e, nel contempo, a confrontarsi con le diverse ricadute della crisi, i cui esiti vanno ad impattare *in primis* sulle politiche migratorie e, poi, anche sui diritti dei migranti.

A parere dell'autrice tale fenomeno va ripensato e con esso le politiche di integrazione ripartendo dalla revisioni di talune categorie concettuali classiche, superate ormai dall'avanzare dei processi storici reali. Inoltre andrebbe anche riquilibrato il concetto di cittadinanza (in termini di partecipazione) in quanto potrebbe fungere d'ausilio per governare le sfide dell'integrazione.

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.issirfa.cnr.it/7725,908.html>

INFORMATICA - DIGITALIZZAZIONE

Internet e Tutela della privacy

Nel commento intitolato "Il diritto all'oblio e i motori di ricerca nel diritto europeo", a cura di Francesco Melis, pubblicato sulla rivista "Giornale di diritto amministrativo" n. 2 del 2015, a pag. 171, reperibile sulla banca dati Nuova de Agostini, si evidenzia che, la Corte di Giustizia dell'UE con la sentenza del 13 maggio 2014- Causa C – 131/12 ha affrontato la responsabilità del gestore di un motore di ricerca su Internet relativa ai dati personali che appaiono su pagine web pubblicate da terzi e del corrispondente obbligo di cancellazione dal web dei dati relativi ad una determinata persona fisica. Secondo i giudici comunitari, il gestore del motore di ricerca è soggetto assegnato alla raccolta dei dati personali ai sensi della Direttiva 95/46/CE ed è quindi tenuto alla protezione degli stessi, e, nel contempo, è anche responsabile del trattamento dei dati personali che compaiono su pagine web pubblicate da terzi. La Corte di Giustizia, sottolinea come la sopracitata Direttiva lasci comunque aperte diverse perplessità e, al medesimo contempo, evidenzia la necessità di modificarne l'approccio.

L'Unione Europea d'altro canto non è rimasta inerte, infatti già fin dal gennaio 2014 ha messo in agenda la proposta di un Regolamento Europeo della privacy (già approvato in prima lettura dalla Commissione Europea che andrà proprio a sostituire la sopracitata Direttiva). L'art. 17, rubricato "Diritto alla cancellazione", elenca cinque motivi per cui l'interessato può chiedere la cancellazione del link ai titolari del trattamento: quando i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; quando l'interessato revoca il consenso su cui si fonda il trattamento oppure il periodo di conservazione dei dati autorizzato è scaduto e non sussiste altro motivo legittimo per trattare i dati; quando l'interessato si oppone al trattamento di dati personali; quando un tribunale o autorità di regolamentazione dell'Unione ha deliberato in maniera definitiva e assoluta che i dati in questione devono essere cancellati; quando i dati sono stati

trattati illecitamente. Inoltre il regolamento prevede anche due distinte opzioni idonee a bilanciare il diritto all'oblio ed il diritto all'informazione. Con la prima il legislatore europeo prevede la possibilità per il titolare del trattamento di conservare i dati personali per garantire l'esercizio del diritto alla libertà di espressione, per motivi di interesse pubblico, storici, statistici o anche nel caso in cui l'Unione o lo Stato Membro prevedano un obbligo legale di conservazione le informazioni. La seconda invece riguarda la possibilità, a determinate condizioni, per il titolare del trattamento di evitare l'eliminazione integrale dei dati, limitandone l'accesso rispetto al regime normale, ad eventuali operazioni di trattamento o cancellazioni.

Tuttavia anche il Gruppo dei Garanti europei è intervenuto in tema ed ha elaborato delle linee guida che riportano la versione ufficiale delle Autorità Garanti per quanto concerne l'applicazione del diritto all'oblio. I medesimi in tredici punti hanno cercato di fornire una soluzione agli effetti generati dalla pronuncia della Corte di giustizia. Due sono i punti chiave su cui si è concentrata maggiormente l'attenzione degli stessi: il confine della rete territoriale della rimozione dei link dai motori di ricerca e il sistema per evitare che il diritto all'oblio diventi uno strumento per cancellare le informazioni. Sul primo aspetto i Garanti hanno evidenziato in tali linee come la de-indicizzazione dei link coinvolga anche tutti i *domini.com* più importanti (sul punto l'autore esprime che sia necessario mantenere un dialogo aperto con i motori di ricerca per raggiungere finalità soddisfacenti e conformi al diritto europeo).

Per quanto riguarda il secondo aspetto, il Gruppo, nelle linee guida prescrive che il link che veicola l'informazione de-indicizzata sia ugualmente accessibile anche se con chiavi di ricerca che non coinvolgano il nome di colui che ne chiede la rimozione. Queste linee guida possono essere di notevole aiuto per implementare il Regolamento in corso di lavorazione.

L'insegnamento universitario digitale

Nell'articolo intitolato "Per un insegnamento universitario digitale", a cura di Massimo Villone, pubblicato su Astrid (27/04/2015), si sottolinea che l'utilizzo dei mezzi informatici in un corso di insegnamento universitario può assumere molteplici forme più o meno estese con conseguenze differenti. Infatti si può fruire dell'utilizzo di informazioni disponibili in rete o di *software* per la costruzione di materiale didattico, per lo svolgimento del corso e delle lezioni da parte del docente, e per quanto concerne lo studente, il medesimo può valutare gli esiti dell'insegnamento.

Nel testo, si svolgono alcune considerazioni riguardanti, in particolar modo, l'insegnamento di discipline giuridiche, ma le stesse, in linea generale, sono valide anche per gli altri settori disciplinari.

L'informazione disponibile in rete e utilizzabile per un corso universitario di diritto comprende il dato normativo (leggi, regolamenti e Direttive etc...), la sua formazione (es. i dibattiti parlamentari) e la sua applicazione (pronunce dei giudici di ogni ordine e grado). Tutto quanto attinto da siti istituzionali e pertanto affidabili e con aggiornamento pressoché immediato.

Nel testo, l'autore, si sofferma in modo particolare sul materiale didattico, sullo svolgimento del corso e della lezione, sulla verifica dell'apprendimento e sulla privacy.

Si rammenta in proposito che l'uso di strumenti informatici nell'insegnamento non si esaurisce nella sostituzione di carta e penna con strumenti tecnologicamente avanzati o del manuale a stampa con l'*e-book*. Le potenzialità che ne emergono sono rilevanti e le ricadute molto ampie, sia per quanto concerne la qualità che l'efficacia dell'insegnamento, sia per l'organizzazione di corsi e lezioni e in ultima analisi della medesima Università nel suo complesso. Sono da evidenziare i possibili vantaggi derivanti dalla riduzione dei costi dei servizi che risultano a livello universitario in molti settori disciplinari. La criticità maggiore che si rileva sta nel fatto che l'efficacia dell'innovazione è condizionata ad un profondo ripensamento, da parte del singolo docente, dei metodi e dei contenuti dell'insegnamento che deve allontanarsi dal modello tradizionale del corso di insegnamento e dalla lezione accademica.

PRIVACY

Newsletter del 24 aprile 2015 del Garante Privacy

Con la newsletter del 24 aprile 2015 il Garante Privacy interviene a disciplinare: l'Albo pretorio *on line* prevedendo che i dati personali non devono essere pubblicati troppo a lungo; il Sistema Sanitario Nazionale (SSN) prevedendo che siano innalzate le tutele per il nuovo sistema centralizzato; ed il permesso di soggiorno elettronico dando il via libera a tre schemi di decreti direttoriali del Ministero dell'Interno.

Per quanto concerne l'albo pretorio, risulta illecito pubblicare *on line* documenti contenenti dati personali oltre il termine previsto dalla legge. Nel dare ragione al dipendente che ne aveva segnalato la violazione, il Garante ha rilevato che la pubblicazione dei dati personali del lavoratore

sul sito della Regione oltre il termine di 15 giorni previsto dalla legge, determina una diffusione illecita di dati personali.

Invece per quanto riguarda le tutele dei dati sanitari, il Garante privacy ha dato avvio ad uno schema di Regolamento del Ministero della Salute relativo ad un nuovo sistema centralizzato di raccolta di informazioni personali ed ha indicato misure e cautele per la loro messa in sicurezza. Il complesso delle informazioni e dei dati individuali, disponibile solo in forma codificata, permetterà al Ministero, alle Regioni e alle Province Autonome di valutare gli esiti delle prestazioni assistenziali, di monitorare i livelli essenziali e uniformi di assistenza e di programmare l'attività sanitaria.

Infine, per il permesso di soggiorno elettronico (Pse), il Garante ha dato avvio a tre schemi direttoriali del ministero dell'Interno contenenti prescrizioni tecniche sul permesso di soggiorno elettronico (Pse). Tali schemi individuano le prescrizioni tecniche relative alle procedure e ai processi di produzione per l'emissione e il controllo del permesso di soggiorno, all'infrastruttura di

sicurezza Pse, alle modalità di acquisizione e di verifica degli elementi biometrici primari (immagini del volto) e secondari (impronte digitali).

Per ulteriori approfondimenti il sito di riferimento è il seguente:

<http://www.garanteprivacy.it>

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Le sanzioni per gli incarichi esterni

Nell'articolo intitolato "Le sanzioni per gli incarichi esterni svolti illegittimamente", a cura di Arturo Bianco, si evidenzia che, ai dipendenti pubblici a differenza di quelli privati, si applica il principio dell'esclusività della prestazione professionale. Essi, pertanto, non possono svolgere altre attività lavorative, anche occasionali, sia presso le Amministrazioni pubbliche che quelle private. Tale divieto assume un carattere assoluto e non superabile per le attività che presentino rischi di conflitto di interesse con quelle svolte dall'ente. Tale divieto consta di tre eccezioni: - alcune attività che il medesimo legislatore consente, con un'elencazione che

ha carattere tassativo; i dipendenti pubblici in part time fino al 50% ed i dipendenti che sono stati autorizzati da parte della propria amministrazione. Il non rispetto dei vincoli comporta tanto la maturazione di responsabilità disciplinari quanto quella amministrativa/contabile.

Nel testo, l'autore, si sofferma, in particolare sui seguenti punti: i principi generali; le sanzioni disciplinari e la responsabilità amministrativa/contabile.

Il testo dell'articolo è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.marcoarelio.comune.roma.it>

REGIONI

L.R. Lombardia 2.3.2015 n. 4 "Norme in materia di protezione degli animali utilizzati ai fini di ricerca e sperimentazione e di promozione dei metodi alternativi"

Con la presente legge si intende recepire la disciplina nazionale in materia di sperimentazione animale (d.lgs. 26/2014), che a sua volta si conforma alle direttive comunitarie e riconosce l'Istituto Zooprofilattico di Brescia, sede sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, come centro di riferimento nazionale per i metodi alternativi. La Regione, di concerto con il Ministero della salute, definisce le linee guida per lo svolgimento delle funzioni di promozione e di ricerca di metodi alternativi all'utilizzo di animali attribuite all'Istituto,

quale centro di riferimento per il territorio lombardo.

Promuove altresì i metodi alternativi finalizzati a ridurre l'impiego di animali a fini scientifici, di ricerca e sperimentazione quando lo stesso risultato possa essere ottenuto senza ricorrere agli animali o in ogni caso ricorrendo a tecniche meno invasive. Si ricorda che quando si parla di "metodi alternativi", tra questi si possono annoverare: colture di cellule e di tessuti umani (per specifiche parti del corpo); la placenta umana (per conseguenze di farmaci assunti dalla

madre in gravidanza), i microorganismi (per danni derivanti da sostanze chimiche o radiazioni), modelli matematici (per reazioni allergiche) come il DEREK sviluppato all'Università di Leeds, tecniche non invasive per immagini (per ricerche sul cervello).

La Regione, con il coinvolgimento dell'Istituto, delle università, degli enti di ricerca pubblici e privati della Lombardia, promuove linee di ricerca finalizzate alla validazione di nuovi sistemi alternativi e una rete di ricerca regionale sui metodi alternativi

utilizzati nei paesi esteri, nonché la formazione di studenti universitari lombardi presso università europee che insegnino tali metodi alternativi che non fanno uso di animali e mediante l'Istituto, promuove e sostiene corsi di formazione per il benessere animale nella sperimentazione.

Il testo della legge è reperibile al seguente indirizzo:

consiglio.regione.lombardia.it/Lr4

I poteri dei Consigli regionali in materia di *prorogatio*

Nell'articolo intitolato "I poteri dei Consigli regionali in regime di *prorogatio* in materia elettorale", a cura di Valerio Zicaro, assegnista di ricerca "ARUE" in diritto amministrativo presso l'università della Calabria, pubblicato da Astrid (23/04/2015), si sottolinea che sempre più spesso la Corte costituzionale è chiamata ad intervenire sulla legittimità costituzionale di interi provvedimenti legislativi adottati dai Consigli regionali in regime di *prorogatio*. Tale situazione si riconosce di estrema attualità non solo per la recente sentenza del 25 marzo 2015, n. 44 della Corte Costituzionale intervenuta sul punto in questione, quanto, soprattutto per l'aumento dei casi in cui i Consigli regionali pur essendo in regime di *prorogatio*, legiferano con pienezza di poteri. La cosa va anche aggravandosi ulteriormente quando la materia trattata è quella elettorale. Si rammenta in proposito che il Costituente agli artt. 60 e 61 della Costituzione ha disciplinato correttamente i diversi istituti della *proroga* e della *prorogatio*. Infatti se l'art. 60, comma 2, sancisce che "*La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e in caso di guerra*". Invece, l'art. 61, comma 2, dispone diversamente "*Finchè non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri di quelle precedenti*". La giurisprudenza costituzionale ricorda che "*Con specifico riferimento agli organi elettivi ed, in particolare, ai consigli regionali, è stato affermato che 'l'istituto della prorogatio', a differenza della vera e propria 'proroga' non incide... sulla durata del mandato elettivo, ma*

riguarda solo l'esercizio dei poteri nell'intervallo fra la scadenza, naturale o anticipata, di tale mandato, e l'entrata in carica del nuovo governo eletto" (Sentenza n. 196 del 2003; nello stesso senso, sentenza n. 181 del 2014. Anche gli stessi artt. 122 e 123 della Costituzione (a seguito della L. n. 1/1999) attribuiscono, bipartendoli, allo Stato il potere di stabilire la durata degli organi elettivi ed alle Regioni la definizione della forma di governo e l'enunciazione dei principi fondamentali di organizzazione e funzionamento della Regione in armonia con la Costituzione.

Nel testo, in particolare, l'autore pone l'attenzione sui seguenti punti: sulla sentenza della Corte costituzionale n. 44 del 2015; sull'ordinanza del TAR Calabria n. 519 del 2015.

A parere dell'autore la decisione del Giudice amministrativo in commento in tema di *prorogatio* dei poteri degli organi elettivi sembra coerente con le disposizioni costituzionali citate in premessa per quanto riguarda la distinzione tra *proroga* e *prorogatio* e con gli artt. 122, comma 1° e 123, comma 1°, per quanto concerne la durata degli organi elettivi e di armonizzazione alla costituzione degli statuti regionali. Quindi, la dichiarazione di illegittimità costituzionale non può travolgere né il procedimento elettorale che si è concluso e neppure la legittimità degli atti adottati sino alla successiva consultazione elettorale. Pertanto anche per il caso della Calabria, l'eventuale sentenza di

accoglimento non dovrebbe invalidare il procedimento elettorale, così come non

dovrebbe inficiare la legittimità degli atti assunti dagli organi elettivi.

Regioni: Titolo V – Il nuovo art. 117

Nell'intervento intitolato "Titolo V – Il nuovo art. 117", a cura di Stelio Mangiameli, si rileva che, nonostante lo scalpore suscitato intorno alla competenza concorrente e alla clausola di supremazia, nella nuova formulazione della riforma costituzionale *in itinere*, il sopracitato Titolo V e l'art. 117 risultano essere troppo identici a prima, per cui dal punto di vista del regionalismo, la riforma rischia di non essere apportatrice di nessuna innovazione. Infatti senza un'analisi della resa del modello regionale in atto e senza un progetto di regionalismo ben evidente, la riforma sembra mancare di veri e propri punti di riferimento.

L'autore dell'intervento evidenzia che la questione di particolare rilievo è la seguente: nel testo approvato dal Senato l'8 agosto scorso, il riparto appare sostanzialmente diverso da quello proposto dal Governo l'8 aprile con l'AS/1429; se si vuole alquanto migliorato, anche per merito della Commissione Affari Costituzionali del Senato e di alcuni suoi componenti che con attenzione hanno valutato le singole voci inserite negli elenchi delle materie. Governo e Senato, però, hanno concordato nel ritenere la distribuzione della legislazione la questione cardine su cui porre attenzione in sede di revisione e non l'amministrazione o i poteri fiscali e finanziari. Pertanto, l'art. 117, nei commi 2, 3 e 4 sembra essere l'articolo più rimaneggiato, perseguendo la logica di

riconduzione al centro competenze e poteri attribuiti alle Regioni nel 2001. Questo è stato il motivo conduttore della riforma, che ha mirato: a liquidare il sistema delle competenze concorrenti; a delimitare i poteri legislativi regionali in senso territoriale e a delimitare una clausola di flessibilità (scambiata da molti per clausola di supremazia). Le altre modifiche che investono l'art. 117 sono poco rilevanti, in quanto più di stile che non di sostanza, così come pure quelle dell'art. 118 sull'esercizio dei poteri amministrativi e quelle dell'art. 119 sui poteri fiscali e finanziari.

Nel testo, in particolare, il relatore affronta i seguenti punti: la richiesta di flessibilità legislativa; la nuova formulazione dell'enumerazione: tra compiti ancestrali dello Stato e occupazione delle materie; la flessibilità delle competenze e *policies* pubbliche e le questioni aperte del regionalismo italiano.

A parere del relatore sarebbe opportuno provvedere ad elaborare una visione strategica per la Repubblica e una pianificazione di lungo periodo fondata sull'innovazione, sulla crescita economica e sulla competitività.

Il testo dell'intervento è reperibile al seguente indirizzo:

<http://www.issirfa.cnr.it/7741,908.html>